COMUNE DI BREGAGLIA
ARCHIVIO
ARCHIV
7606 PROMONTOGNO
B.09.00.001

COMUNE DI
Bregaglia

Regolamento del corpo pompieri del Comune di Bregaglia

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA COMUNALE
IL 18 NOVEMBRE 2010

REGOLAMENTO DEL CORPO POMPIERI DEL COMUNE DI BREGAGLIA

In applicazione degli art. 1 e 34 dell'ordinanza sulla polizia del fuoco del Cantone dei Grigioni, il Comune di Bregaglia emette il seguente regolamento sul servizio pompieri:

Disposizioni generali

Art. 1
La polizia del fuoco e il servizio pompieri sono di pertinenza del Comune, se i compiti non rientrano nelle competenze di organi cantonali. Il Comune può affidare parzialmente l'esecuzione alla commissione dei pompieri.

La designazione di persone, funzioni e professioni, nel presente regolamento, si riferisce per principio ad ambedue i sessi, in quanto ai sensi del regolamento non risulti altra interpretazione.

Art. 2
Il presente regolamento stabilisce l'organizzazione e i compiti del servizio antincendio del Comune di Bregaglia.
La frazione di Maloja può aderire ad un corpo pompieri dell'Engadina Alta.

Art. 3
Le prescrizioni generalmente vincolanti dell'ordinanza cantonale sulla polizia del fuoco e il servizio pompieri, nonché tutte le prescrizioni e direttive cantonali in materia di polizia del fuoco e servizio antincendio sono valide, anche se non esplicitamente citate nel presente regolamento.

Compiti

Art. 4
Il corpo pompieri è corpo generale di difesa contro i sinistri. Esso lotta contro incendi, eventi di natura e sinistri che mettono in pericolo uomini, animali e beni materiali o che minacciano l'ambiente. Il corpo pompieri presta aiuto in caso di catastrofe ai sensi della legge cantonale sull'aiuto in caso di catastrofi. Esso può essere obbligato ad assumere ulteriori compiti.

OBBLIGO DI SERVIZIO POMPIERI

Principio

Art. 5
Di regola, uomini e donne con domicilio nel Comune di Bregaglia sono soggetti all'obbligo di servizio pompieri.
Dei coniugi conviventi e dei partner delle unioni domestiche registrate, uno solo è tenuto a prestare servizio pompieri. La durata dell'obbligo si conforma all'età del coniuge risp. del partner più anziano. Lo stesso principio vale per gli stranieri con permesso di domicilio (C) o permesso di dimora (B).

Durata del servizio

Art. 6
L'obbligo del servizio pompieri inizia dopo il compimento del 18esimo anno d'età e termina nel 50esimo anno d'età (dal 1° gennaio dell'anno in cui si compiono 19 anni fino al 31 dicembre dell'anno in cui si compiono 50 anni).

In tale ambito, a seconda del fabbisogno, la commissione dei pompieri può adottare anche altre regolamentazioni.

Prestazione di servizio

Art. 7
L'obbligo del servizio pompieri è adempito mediante servizio attivo o con il pagamento della tassa d' esenzione.

Idoneità

Art. 8
Se a causa d'infermità fisiche o psichiche sussistono dubbi riguardanti l'idoneità al servizio pompieri, è necessaria la certificazione del medico.

Incorporazione

Art. 9
Nessuno ha il diritto di essere incorporato nel servizio pompieri attivo. La commissione dei pompieri stabilisce se chi è soggetto all'obbligo di servizio debba prestare servizio attivo o versare la tassa d'esenzione. In merito a tale decisione vanno considerati il fabbisogno del corpo pompieri, l'idoneità personale e professionale ed il luogo di lavoro e di residenza del soggetto, nonché la reperibilità in caso d'intervento. In caso di prestazioni di servizio insufficienti è possibile un trasferimento dall'obbligo del servizio attivo al versamento della tassa d'esenzione. Per il trasferimento dal servizio attivo alle prestazioni di compensazione, o viceversa, deve essere inoltrata domanda alla commissione dei pompieri entro il 31 ottobre.

Aggiornamento

Art. 10
I membri del corpo pompieri possono essere obbligati a tenersi aggiornati e ad assumere cariche dirigenti.
Essi devono frequentare i rispettivi corsi e le esercitazioni e devono prestare i servizi legati al grado o alla funzione. I gradi sono rilasciati secondo l'ordinamento militare.

Effettivi necessari

Art. 11
La commissione dei pompieri stabilisce il numero necessario degli effettivi, a dipendenza della valutazione dei compiti affidati ai pompieri nel Comune e delle direttive dell'Ufficio della polizia del fuoco.
Su base facoltativa e previa l'approvazione della commissione dei pompieri, è possibile estendere il periodo di servizio oltre il termine fissato, con l'obbligo di seguire i regolari corsi d'aggiornamento.
Il municipio può estendere l'età di servizio fino all'età di 62 anni compiuti, se gli effettivi necessari non sono garantiti con la durata di servizio prevista (art. 6).

Esonero dal servizio attivo

Art. 12
Sono esonerati dal servizio attivo:
a) persone che svolgono funzioni ufficiali non compatibili con il servizio pompieri (art. 43, lett. a – d)
b) persone affette da riprovate infermità fisiche e psichiche
c) genitori singoli di bambini in età scolastica e prescolastica
d) gestanti e madri di bambini fino all'età di un anno
e) persone membri di un corpo pompieri aziendale riconosciuto a livello cantonale.

L'esonero dal servizio attivo vale anche per il rispettivo coniuge o partner (art. 5), ad eccezione delle categorie citate nelle lett. c) e d) dell'art. 12.

ORGANIZZAZIONE

Nomina della commissione dei pompieri

Art. 13
Il municipio esercita la sovrintendenza sul corpo pompieri. Esso nomina per la durata di tre anni la commissione dei pompieri.

Composizione

Art. 14

La commissione dei pompieri è composta da 5 membri:

presidente:	un membro del municipio
membri:	il comandante del corpo pompieri
	il vice comandante
	un ufficiale
	un furiere o pompiere

Compiti e competenze della Commissione dei pompieri

Art. 15

Alla commissione dei pompieri compete in particolare:

a) stabilire gli effettivi necessari del corpo pompieri a norma dell'art. 11
b) nominare i quadri
c) proporre al municipio la nomina della commissione dei pompieri
d) trasferire e/o licenziare i membri del corpo pompieri non idonei
e) allestire il preventivo delle spese a mano del municipio
f) provvedere agli acquisti e alle riparazioni urgenti esclusi dal preventivo fino a Fr. 2'000.00 all'anno
g) evadere le multe disciplinari a norma dell'art. 39 fino a Fr. 500.00
h) evadere le opposizioni inoltrate contro le decisioni del comandante
i) evadere le pretese avanzate in merito a spese di interventi in seguito ad azioni premeditate, di grave negligenza o di infrazione
j) sorvegliare la preparazione al servizio e l'efficienza operativa del corpo pompieri
k) designare le persone per la frequenza di corsi e manifestazioni dei pompieri
l) esonerare le persone dal servizio attivo a norma dell'art. 12
m) decidere in merito alle giustificazioni (art. 40)

Strutturazione dei corpi pompieri

Art. 16

Il corpo pompieri è strutturato in stato maggiore, reparti e gruppi, i quali vengono composti ed incorporati a seconda del fabbisogno.

Stato maggiore

Art. 17

Lo stato maggiore si compone del comandante, vice comandante, ufficiali e furiere.

Comandante dei pompieri

Art. 18

Al comandante competono:

a) organizzazione e conduzione del servizio di intervento, di istruzione e di picchetto
b) sovrintendenza su personale e materiale
c) notifica di malattie e incidenti alla Cassa di soccorso della federazione svizzera dei pompieri
d) informazione corrente della commissione dei pompieri in merito al servizio antincendio
e) redazione del piano di esercitazione annuale
f) rappresentanza del corpo pompieri verso l'esterno
g) rapporto alla cancelleria ed all'Ufficio cantonale di polizia del fuoco in caso di sinistro.

Vice comandante

Art. 19

Il vice comandante è il sostituto del comandante.

Capireparto, ufficiali

Art. 20
Ai capireparto (ufficiali) competono:
a) conduzione dei loro reparti
b) ispezione del materiale dei loro reparti dopo ogni esercitazione e dopo ogni caso di sinistro; notifica delle carenze al furiere
c) controllo in merito all'efficienza dell'attrezzatura dei loro reparti.

Furiere

Art. 21
Il furiere provvede:
a) alla tenuta del controllo degli effettivi
b) al controllo del servizio di esercitazioni e di intervento

Capi attrezzi (graduati)

Art. 22
Ai capigruppo competono la conduzione dei gruppi assegnati.

Prescrizioni di servizio

Art. 23
In merito al comportamento nel corpo pompieri vigono le seguenti prescrizioni:
a) obbligo di frequentare esercitazioni e corsi
b) obbligo di prestare servizio in caso di allarme
c) comportamento disciplinato
d) puntualità alle esercitazioni e rapidità nel presentarsi in caso di sinistro
e) esecuzione immediata e precisa degli ordini e delle disposizioni dei superiori
f) uso corretto del materiale dei pompieri e della proprietà di terzi.

Obblighi dei quadri

Art. 24
I quadri (comandate, vice comandante, ufficiali e sottufficiali) mantengono il loro grado o la loro funzione fino al momento del proscioglimento dell'obbligo di servizio, fino alla sospensione, al licenziamento su richiesta, alla promozione o al trasferimento da parte dell'autorità competente. Gli ufficiali o sottufficiali sospesi dal loro grado o dalla loro funzione prima della scadenza dell'obbligo di servizio o ritiratisi per motivi di forza maggiore, non possono più essere incorporati nel servizio attivo.

Divieti

Art. 25
E' vietato:
a) allontanare oggetti senza l'esplicito ordine del capo intervento locale
b) abbandonare i posti assegnati, ad eccezione dei casi di assoluta emergenza
c) fumare e consumare alcolici durante il servizio
d) portare l'uniforme senza convocazione o permesso del comandante.

Provvedimenti disciplinari

Art. 26
Il caporeparto ha il diritto di espellere dal luogo del sinistro o dell'esercitazione i militi che si comportano in modo scorretto, con immediata denuncia del fatto al comandante.

Equipaggiamento personale

Art. 27
Ogni persona è responsabile per l'equipaggiamento ricevuto e la rispettiva cura. In caso di trasferimento ad altro domicilio o di licenziamento dal servizio attivo, l'equipaggiamento deve essere consegnato al furiere in buono stato e pulito. Gli oggetti smarriti al di fuori del servizio pompieri vanno rimborsati.

Materiale di corpo

Art. 28
Il materiale è depositato e mantenuto in modo adeguato secondo le indicazioni del comandante.

SERVIZIO DI ESERCITAZIONE

Servizio di esercitazioni

Art. 29
Il servizio di esercitazione avviene conformemente alle direttive vigenti dell'Ufficio cantonale di polizia del fuoco. A seconda del fabbisogno, il comandante può ordinare ulteriori esercitazioni.
La commissione dei pompieri può stabilire un numero minimo di esercizi per ogni reparto.

Piano di esercitazione

Art. 30
Ogni persona che presta servizio attivo riceve il piano di esercitazione all'inizio dell'anno. Il piano di esercitazione vale quale chiamata. Eventuali modifiche sono comunicate dal comandante.

Oggetto di esercitazione

Art. 31
Gli inquilini, risp. i proprietari, sono tenuti a permettere le esercitazioni dei pompieri nel o al loro immobile e a garantire l'accesso ai pompieri fino alle ore 22.00.

Gli oggetti di esercitazione o componenti degli stessi devono essere utilizzati con la massima cura. In merito alla scelta degli oggetti occorre informare tempestivamente i proprietari, risp. gli inquilini. Vanno tenuti in considerazione eventuali casi di malattia o altre situazioni particolari.

ALLARME

Obbligo di allarme

Art. 32
Chi scopre un sinistro è tenuto ad allarmare i pompieri tramite il numero di emergenza **118.**

Allarme

Art. 33
L'allarme è comunicato per telefono o pager.

Richiesta d'aiuto

Art. 34
Se in caso di sinistro il proprio corpo pompieri non riesce a far fronte da solo all'evento, il comandante sul luogo del sinistro deve richiedere tempestivamente l'aiuto di ulteriori forze necessarie.

Le forze d'aiuto esterne vanno congedate non appena la situazione sul luogo del sinistro lo permette.

Prestazioni d'aiuto esterne

Art. 35
In caso di richiesta d'aiuto da parte di altri Comuni, il rispettivo comandante dei pompieri stabilisce la squadra e l'equipaggiamento dei reparti convocati. L'efficienza operativa del proprio corpo comunale o azienda deve rimanere garantita. Le eventuali spese possono essere fatturate al Comune richiedente d'aiuto.

Comando

Art. 36
Responsabile sul luogo del sinistro è il comandante del corpo pompieri, in caso di impedimento, il vice comandante. Se fosse impedito anche il vice comandante, il comando sarà assunto dal graduato più alto arrivato per primo sul luogo del sinistro.

Assicurazione

Art. 37
Tutta la squadra dei pompieri è assicurata contro incidenti e malattie in seguito a prestazioni nel servizio pompieri presso la Cassa di soccorso della Federazione Svizzera dei pompieri, secondo gli statuti della stessa. Le persone non membri del corpo pompieri che prestano aiuto in caso di sinistro, sono assicurate presso la Cassa di soccorso della Federazione Svizzera dei pompieri tramite l'Ufficio di polizia del fuoco.

RETRIBUZIONE E MULTE

Retribuzioni

Art. 38
I membri del corpo pompieri sono retribuiti per le loro prestazioni nel seguente modo:

• per esercizio	Fr.	35.00
• per esercizio (capigruppo)	Fr.	40.00
• per esercizio (ufficiali)	Fr.	50.00
• interventi	Fr.	30.00 per ora
• corsi di perfezionamento	Fr.	220.00 per giornata
• servizio picchetto	Fr.	120.00 per fine settimana
• lavori di manutenzione	Fr.	25.00 per ora

Il comandante, il vice comandante e gli altri membri della commissione (senza il presidente) ricevono, oltre alle indennità di servizio, un onorario fisso pari a:

comandante	Fr.	1'000.00
vice comandante	Fr.	500.00
altri membri della commissione	Fr.	300.00

Per le sedute della commissione si applica il tariffario del Comune di Bregaglia.

Multe

Art. 39
La commissione dei pompieri può punire:

a) per l'assenza ingiustificata da un esercizio con una multa di Fr. 50.00 (fino a un massimo di Fr. 300.00/anno)
b) per ritardo o abbandono anticipato con una multa pari al soldo
c) per assenza da una giornata di perfezionamento e da un corso di perfezionamento la multa corrisponde alla tariffa giornaliera
d) per abbandono anticipato di un intervento, senza comunicazione al comandante, la multa è di fr. 400.00
e) per comportamento indisciplinato, rifiuto di un ordine o simile la multa ammonta a Fr. 100.00
f) se necessario la commissione può licenziare il pompiere, il quale dovrà versare la tassa d'esenzione

Contro le decisioni della commissione dei pompieri possono essere interposte opposizioni scritte e motivate presso il municipio entro 10 giorni dalla comunicazione.

Giustificazioni

Art. 40

Le giustificazioni causa assenze da esercitazioni o interventi devono essere presentate al furiere, per iscritto e motivate, entro 10 giorni; in caso di assenza dal domicilio entro 3 giorni dopo il rientro. La commissione decide in merito alle giustificazioni. Valgono come motivazioni:

a) malattia o infortunio, se comprovati da un certificato medico
b) servizio militare e servizio della protezione civile, da comprovare con il libretto di servizio
c) grave malattia o decesso in famiglia
d) corsi e scuola nell'ambito della professione
e) altre giustificazioni (sedute del muncipio, del consiglio di Circolo e di commissioni comunali)

In merito ad altri motivi fondati decide la commissione dei pompieri.

Contro la decisione della commissione dei pompieri, inerente alle giustificazioni può essere interposta opposizione scritta e motivata presso il municipio entro 10 giorni dalla comunicazione.

TASSA D'ESENZIONE

Principio

Art. 41

Le persone soggette all'obbligo di servizio pompieri con domicilio nel Comune di Bregaglia, che non prestano servizio pompieri nel corpo pompieri comunale o in un corpo aziendale riconosciuto a livello cantonale, sono soggette alla tassa d'esenzione. L'assoggettamento alla tassa d'esenzione si conforma all'età del coniuge risp. del partner (art. 5) più anziano.

Tassa di esenzione

Art. 42

La tassa annua d'esenzione dal servizio pompieri ammonta a Fr. 300.00.

Esonero dalla tassa di esenzione

Art. 43

Sono esonerati dalla tassa d'esenzione:

a) il sindaco, il presidente di Circolo, il deputato al Gran Consiglio e il presidente del Tribunale distrettuale
b) i medici di condotta, i medici privati e i veterinari
c) i parroci e i preti
d) i membri della polizia cantonale e le guardie di confine
e) le persone affette da riprovate infermità fisiche o psichiche
f) genitori singoli di bambini in età scolastica e prescolastica
g) gestanti e madri con bambini fino all'età di un anno
h) apprendisti e studenti fino a 25 anni
i) persone che prestano servizio attivo in un corpo aziendale riconosciuto a livello cantonale.

L'esonero dalla tassa d'esenzione vale anche per il rispettivo coniuge o partner (art. 5), ad eccezione delle categorie citate nelle lett. f), g) e h) dell'art. 43. Il municipio può esonerare ulteriori persone dalla tassa d'esenzione.

Utilizzo tasse e multe

Art. 44
I proventi delle tasse d'esenzione e delle multe sono utilizzati esclusivamente a beneficio del servizio pompieri e dell'approvvigionamento idrico antincendio. Eventuali avanzi vanno messi in riserva.

Incasso tasse e multe

Art. 45
L'incasso della tassa d'esenzione e delle multe spetta all'amministrazione comunale.

Amministrazione

Art. 46
L'amministrazione finanziaria delle entrate e delle uscite del ramo pompieri è affidata all'amministrazione comunale.

Regresso

Art. 47
Contro le persone che in modo abusivo hanno reso necessario o causato un intervento dei pompieri intenzionalmente, per grave negligenza o omissione, vi è un diritto di regresso di tutte le spese d'intervento.

Disposizioni finali

Art. 48
Per quanto non elencato in questo regolamento fanno stato l'ordinanza e le relative disposizioni d'attuazione sulla polizia del fuoco nel Cantone dei Grigioni.

Revisione

Art. 49
Il presente regolamento può essere in ogni momento sottoposto ad una revisione totale o parziale.

Entrata in vigore

Art. 50
Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'assemblea comunale e del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità.

Per il Comune di Bregaglia:

Il sindaco:

Anna Giacometti

COMUNE DI BREGAGLIA

Il segretario comunale:

Danco Dell'Agnese

Approvato dal Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità conformemente alla decisione del 1.12.10 (Nr. 10129).

Coira: 1.12.2010

La Direttrice

lic. iur. Barbara Janom Steiner
Consigliera di Stato